



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma

Prot. n. M\_D/GMIL\_06/V/GL/15092/D9-1

Roma, 24/05/2007

OGGETTO: Redazione della documentazione caratteristica in applicazione del D.P.R. 213/2002 modificato dal D.P.R. 255/2006 .

*A: ELENCO INDIRIZI ALLEGATO*

Seguito lett. n. M\_D/GMIL\_06-V/G.L./28979/D9-1 del 31 ottobre 2006 e n. M\_D/GMIL\_06-V/G.L./6543/D9-1 del 26 febbraio 2007

1. In relazione a quanto emerge dall'esame della documentazione caratteristica inviata dai vari Enti delle Forze Armate per l'aggiornamento del libretto personale di custodia ministeriale, continua a rilevarsi una non trascurabile percentuale di documenti che presentano evidenti profili di illegittimità determinati dalla mancanza del necessario rapporto di armonia e consequenzialità, nonché dalla circostanza che, a causa dell'utilizzo di terminologia contraddittoria, spesso i giudizi complessivi non traducono in maniera inequivocabile quelli formulati in altre parti del documento, così da ingenerare dubbi di interpretazione (II.DD.CC. - Capitolo III - Para 1-d.).

Tali incongruenze, che ovviamente determinano l'annullamento dei documenti in questione, possono essere evitate tenendo ben presente che, fermo restando il consolidato principio di autonomia e discrezionalità ampiamente riconosciuto alle Autorità valutatrici anche in sede giurisdizionale, occorre che le stesse, nel formulare i propri giudizi (compresi quelli espressi in difformità, nel caso di discordanza) si assicurino che la qualifica assegnata ed il giudizio complessivo finale siano suffragati da

un adeguato livello delle valutazioni analitiche, discernibile attraverso una obiettiva comparazione dei termini prefissati.

In definitiva, la sussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità richiesto dalla normativa vigente (vds. Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate - Capitolo III - Para 3-d.7 ), parametro peraltro considerato imprescindibile anche da univoca e consolidata giurisprudenza, è da ritenersi essenziale presupposto di legittimità, la cui assenza, oltre ad incidere negativamente sulla motivazione e sulle aspettative dei valutandi, determina la certa soccombenza dell'Amministrazione in caso di contenzioso.

Con l'occasione si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutte le Autorità valutatrici sui criteri da seguire per l'attribuzione delle qualifiche e, in particolar modo, evidenziare che *eccellente* è la qualifica attribuita al militare che *"emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire, al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono"* (vds. Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate - Capitolo III - Para. 3 - comma d - sottocomma 6, primo alinea).

2. Si è riscontrato, inoltre, che le modifiche apportate dal D.P.R. n.255/2006 all'art.4 del D.P.R. n.213/2002 generano spesso dubbi interpretativi indotti dalla più generica indicazione dei motivi che determinano la formazione della documentazione caratteristica, che hanno assorbito nella dicitura "variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore" le ipotesi di trasferimento o cambio di incarico del giudicando o del compilatore. Al fine di introdurre al riguardo elementi di chiarezza e poiché la conoscenza del particolare motivo di redazione è da considerarsi indispensabile per ricostruire con immediatezza, attraverso la documentazione caratteristica, le vicende di carriera del militare (ad esempio, quando si effettua il raffronto con gli incarichi annotati nei documenti matricolare in sede di controllo dei libretti personali da inviare alle Commissioni di avanzamento), si ritiene necessario che nelle sopraindicate contingenze la prevista dicitura venga integrata, fra parentesi, con

l'indicazione della causa specifica che ha determinato la mutata dipendenza di impiego, conformemente al seguente esempio:

**“Variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore (trasferimento del giudicando)”.**

3. Questa Direzione Generale considera altresì opportuno ribadire l'esigenza di dare piena ottemperanza al disposto normativo richiamato dalla circolare nr. M\_D/GMIL\_06/V/GL/6543/D9-1 in data 26 febbraio 2007, con la quale è stato chiarito che l'Autorità intervenuta in qualità di ultimo revisore, ancorché si identifichi con quella deputata alla stesura del giudizio complessivo finale, deve esprimersi anche nel riquadro della parte IV a lui riservato, conformemente a quanto disposto dalle istruzioni sommarie a tergo dei modelli “B-C-D-E”, para 2, lettera (c).

In particolare, tale prescrizione deve essere seguita anche quando si verifica l'intervento di una sola Autorità valutatrice.

4. Si invita, da ultimo, a voler curare la capillare diffusione della presente, consultabile tra l'altro sul sito [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it) di questa Direzione Generale.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI